I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 847/83 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1983

relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato I, taluni paesi terzi ed organismi beneficiari hanno chiesto la fornitura dei quantitativi di latte scremato in polvere parimenti indicati nello stesso allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tali forniture in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977, recante modalità generali d'applicazione per la fornitura di latte scremato in polvere e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/80 (5); che è necessario precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1037/82 prevede che, se i quantitativi che si trovano nelle scorte pubbliche non consentono di effettuare la fornitura o non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, la fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare è assicurata mediante l'acquisto di tale prodotto sul mercato della Comunità, sempreché non venga perturbato il normale sviluppo dei prezzi sul mercato; che, poiché i requisiti di qualità sono soddisfatti e i quantitativi in questione non sono così elevati da perturbare il normale sviluppo dei prezzi sul mercato, è opportuno ricorrere all'acquisto sul mercato per assicurare la fornitura di latte scremato in polvere;

considerando che il volume del programma di aiuto alimentare esige un ritmo ininterrotto di consegne e che il termine abituale necessario per procedere effettivamente alla fornitura è di parecchi mesi; che è probabile che la Commissione, nel corso della campagna lattiera 1982/1983, debba fissare determinati massimali relativi alle forniture da effettuare nella campagna 1983/1984;

considerando che, stando così le cose e dato lo stretto legame esistente tra il prezzo di mercato del burro e del latte scremato in polvere ed il prezzo d'intervento di tali prodotti, è da temere che un atteggiamento esitante prevarrebbe tra gli interessati prima che venga resa nota la decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agromonetarie; che in tale situazione di incertezza è risultato dall'esperienza acquisita che parecchi interessati preferiscono non presentare offerte, mentre altri presentano offerte sulla base di previsioni errate o divergenti, correndo quindi il rischio che la loro offerta non sia accettata o procuri loro considerevoli perdite, che li obbligherebbero poi a

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(4) GU n. L 43 del 15. 2. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 50.

rinunciare all'esecuzione dell'operazione per la quale sono stati dichiarati aggiudicatari o contraenti nella trattativa privata; che, per suscitare offerte e per fare in modo che non siano calcolate su basi fittizie che impediscono una valutazione obiettiva, è necessario aumentare, all'atto del pagamento, l'importo delle offerte preso in considerazione per forniture da effettuare nella campagna 1983/1984, in funzione della modifica dei prezzi d'intervento, espressi in moneta nazionale, come risulta dalle decisioni del Consiglio per la campagna 1983/1984;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli organismi d'intervento di cui all'allegato I provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 303/77, alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nello stesso allegato.

Tuttavia, per le forniture di latte scremato in polvere acquistato sul mercato della Comunità ed il cui termine di consegna di cui al punto 9 dell'allegato I è posteriore alla fine della campagna 1982/1983, l'importo delle offerte, risultante dall'applicazione della procedura di cui al punto 12 dell'allegato I, è aumentato, all'atto del pagamento, della modifica del prezzo d'intervento, espresso nella moneta dello Stato membro in cui è stata presentata l'offerta, a seguito della decisione del Consiglio relativa ai prezzi agricoli comuni ed alle misure agromonetarie per la campagna 1983/1984. L'aggiudicatario può beneficiare di tale disposizione solamente dal settimo giorno successivo all'inizio della campagna 1983/1984 ed a condizione che fornisca la prova che il latte scremato in polvere è stato fabbricato dopo l'entrata in vigore dei nuovi prezzi d'intervento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I (1)

Designazione della partita	A	B	C
1. Regolamenti del Consiglio applicati :			
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)		
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82		
2. Beneficiario	Licross	CICR	
3. Paese di destinazione	Bangladesh	Etiopia	El Salvador
4. Quantitativo totale della partita	100 t	70 t	150 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12		Irlandese
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Acquisto sul mercato della Comunità		Acquisto sul mercato irlandese
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(5)		
8. Iscrizioni sull'imballaggio	Una croce rossa di 10 × 10 cm e, in lettere di almeno 1 cm di altezza, la dicitura seguente:		
	« Skimmed-milk powder, enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community/Action of the League of Red Cross Societies / For free distribution in Bangladesh / (Chittagong) »	« ETH-52 / Skimmed-milk powder, enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / Action of the international Committee of the Red Cross / For free distribution / Ethiopia »	« ELS-19 / Leche desnatada en polvo con vitaminas A y D / Donación de la Comunidad Económica Europea / Acción del Comité Internacional de la Cruz Roja / Destinado a la distribución gratuita / Acajutla »
9. Termine di consegna	Imbarco il più presto possibile ed al più tardi il 31 maggio 1983		30 aprile 1983
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco (deposito su banchina o alleggio)		
	Chittagong	Massawa	Acajutla
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	Bangladesh Red Cross Society, National Headquarters, GPO, Box 579, Dacca (7) (8)	ICRC Delegation, PO Box 5701, Addis Abeba, Ethiopia (9)	Delegación del CICR, Hotel El Salvador Sheraton, PO Box 06-1068, San Salvador (10) (11)
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara		Trattativa privata
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	25 aprile 1983		—

Designazione della partita	D	E
1. Regolamenti del Consiglio applicati :		
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)	
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82	
2. Beneficiario	PAM	Sierra Leone
3. Paese di destinazione	Angola	
4. Quantitativo totale della partita	265 t	250 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12	
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Acquisto sul mercato della Comunità	
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(5)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	Vedi allegato II	« Skimmed-milk powder, enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community to Sierra Leone / For free distribution »
9. Termine di consegna	Consegna	Imbarco
	il più presto possibile ed al più tardi il 31 maggio 1983	
10. Fase e luogo di consegna	Porto d'imbarco comunitario avente regolari collegamenti con il paese destinatario (6)	Porto di sbarco Freetown (deposito su banchina o alleggio)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	—	M. Turay, National Authorizing Officer, First Vice-President's Office, Tower Hill, PO Box 1402, Freetown (12)
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara	
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	25 aprile 1983	

Designazione della betegnelse	F	G	H	I
1. Regolamenti del Consiglio applicati :				
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)			
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82			
2. Beneficiario	UNRWA			
3. Paese di destinazione	Giordania		Israele	
4. Quantitativo totale della partita	300 t	28 t	500 t	107 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	*Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12*			
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Acquisto sul mercato della Comunità			
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(5)		(5) (15)	
8. Iscrizioni sull'imballaggio	« Skimmed-milk powder, enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community to UNRWA for free distribution to Palestine refugees »			
9. Termine di consegna	*Imbarco il più presto possibile ed al più tardi il 31 maggio 1983*			
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco (deposito su banchina o alleggio)			
	Aquaba		Ashdod	
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna (4)	UNRWA, Field Supply and Transport Officer, Amman Jordan		Hevre Klalit, Lehash gaha BM, Pavillon 15, Port Arec, Ashdod	
	(13)			
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara			
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	25 aprile 1983			

Designazione della partita	K
1. Regolamenti del Consiglio applicati :	
a) fondamento giuridico	(CEE) n. 1037/82 (programma 1982)
b) assegnazione	(CEE) n. 1038/82
2. Beneficiario	Licross
3. Paese di destinazione	Mauritania
4. Quantitativo totale della partita	100 t
5. Organismo d'intervento incaricato della fornitura	Dipenderà dall'applicazione della procedura di cui al punto 12
6. Provenienza del latte scremato in polvere (2)	Acquisto sul mercato della Comunità
7. Caratteristiche e/o imballaggio particolari (3)	(5)
8. Iscrizioni sull'imballaggio	Una mezzaluna rossa di 10 cm di altezza con le punte orientate verso sinistra e recante la seguente dicitura in caratteri di almeno 1 cm: « Lait écrémé en poudre, enrichi en vitamines A et D / Don de la Communauté économique européenne / Action de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge / Pour distribution gratuite en Mauritanie / Nouakchott »
9. Termine di consegna	Imbarco nel maggio 1983
10. Fase e luogo di consegna	Porto di sbarco Nouakchott (deposito su banchina o alleggio)
11. Rappresentante del beneficiario incaricato della presa in consegna	Croissant Rouge mauritanien, avenue Général Abdel Nasser, boîte postale 344, Nouakchott, Mauritanie (7) (8) (14)
12. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura	Gara
13. Data del termine ultimo per la presentazione delle offerte, alle ore 12	25 aprile 1983

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 95 del 19 aprile 1977, pag. 7, funge da bando di gara degli organismi d'intervento interessati, nel caso si proceda ad una gara in conformità del punto 12. Il pagamento sarà effettuato tenendo conto dell'eventuale aumento previsto all'articolo 1 del presente regolamento.

(2) Qualora la merce provenga dalle scorte d'intervento, viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* edizione C, un bando complementare indicante i magazzini di giacenza.

(3) Diversi da quelli indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 625/78 ; vedi articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(4) Unicamente in caso di consegna « nel porto di sbarco » e « reso destinazione » ; vedi articoli 5 e 13, paragrafo 1, ultimo trattino, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(5) Il tenore in vitamine A del latte scremato in polvere deve essere di 5 000 u.i. per 100 g al minimo. Il tenore di vitamine D del latte scremato in polvere deve essere di 500 u.i. per 100 g al minimo. Deve essere garantito che il miscuglio di vitamine incorporate nel latte contiene dieci volte più vitamine A che vitamine D. Le vitamine incorporate nel latte devono essere di qualità farmaceutica e prodotte ai fini del consumo umano. L'indicazione chiaramente visibile della data di fabbricazione del latte scremato in polvere vitaminizzato deve figurare sui sacchi.
La fabbricazione di latte scremato in polvere vitaminizzato deve essere effettuata al massimo un mese prima della data del rilascio dell'attestato di controllo de cui all'articolo 8 paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 303/77.

(6) La fornitura fob risulta effettuata ed i rischi passano dall'aggiudicatario al beneficiario allorché i prodotti hanno realmente oltrepassato il parapetto della nave nel porto d'imbarco prescelto per la consegna.

(7) La polizza di carico deve recare la seguente dicitura :
« NOTIFY ADDRESS :
1. destinatario ;
2. Ligue des sociétés de la Croix-rouge,
boîte postale 276,
CH-1211 Genève 19 ;
telex : 22555 CH ».

(8) L'aggiudicatario deve inviare due copie dei documenti di spedizione a :
Mr. Burtin,
Ligue des sociétés de la Croix-rouge,
boîte postale 276,
CH-1211 Genève 19.

(9) Una copia dei documenti di spedizione è da inviare al seguente indirizzo :
Delegation of the Commission of the European Economic Communities,
PO Box 5570, Addis Abeba, Ethiopia.

(10) La polizza di carico deve recare la seguente dicitura :
« NOTIFY ADRESS »
1. destinatario ;
2. Delegación del CICR,
Hotel El Salvador Sheraton,
PO Box 06-1068,
San Salvador.

(11) L'aggiudicatario trasmette al rappresentante del beneficiario, al momento della consegna, una fattura pro forma recante l'indicazione : « Los productos mencionados llegan a El Salvador como donativo al pueblo de este país. Según el acuerdo de sede firmado el 12 de Septiembre de 1980 (Art. n. 11.) el Gobierno autoriza su introducción libre de todo tipo de impuestos ».

(12) Una copia dei documenti di spedizione è da inviare al seguente indirizzo :
Délégation de la Commission des Communautés européennes, PO Box 1399, Freetown.

(13) L'aggiudicatario deve inviare due copie dei documenti di spedizione a :
Chief Supply and Transport Division, UNRWA Head-quarters, PO Box 700, A-1400 Vienna.

(14) Una copia dei documenti di spedizione è da inviare al seguente indirizzo :
Délégation de la Commission des Communautés européennes, boîte postale 213, Nouackchott, Mauritanie.

(15) I prodotti destinati ad Ashdod devono essere messi in contenitori da 20 piedi (40–50 contenitori per nave).

BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II

Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation du lot Designazione della partita Aanduiding van de partij	Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale du lot (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton)	Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton)	Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde	Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland	Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking
D	265	180	World Food Programme	Angola	Angola 2636 / Dried skimmed milk, enriched / Luanda / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme
		35	World Food Programme	Angola	Angola 2506 Q-EXP / Dried skimmed milk, enriched / Luanda / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme
		50	World Food Programme	Angola	Angola 2506 Q-EXP / Dried skimmed milk, enriched / Lobito / Gift of the European Economic Community / Action of the World Food Programme